

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 12 - numero 2517 di mercoledì 24 novembre 2010

I quesiti sul decreto 81: la formazione dei coordinatori

Sulla validità della formazione dei coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili acquisita secondo le indicazioni fornite della normativa pregressa in materia di sicurezza sul lavoro. A cura di G.Porreca.

A cura di G. Porreca (www.porreca.it).

Quesito

In un bando di gara per l'appalto dei "Servizi tecnici di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione" tra i requisiti professionali è richiesta oltre ad una maturata esperienza anche una dichiarazione nella quale venga precisato di aver conseguita l'abilitazione di cui al D. Lgs. 81/2008 e di essere in possesso del relativo attestato rilasciato dal centro di formazione. Essendo io abilitato ai sensi del D. Lgs. 494/96 per aver frequentato il corso della durata di 120 ore posso sottoscrivere tale dichiarazione o devo fare altro?

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[ACA502] ?#>

Risposta

In base all'articolo 98 comma 2 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, così come modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106,:

*"2. I soggetti di cui al comma 1 (coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori), devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPEL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all'allegato XIV, **sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.**"*

La validità dei corsi di formazione frequentati secondo le indicazioni fornite dal D. Lgs. n. 494/1996 sembra abbastanza chiara. Non le resta che accompagnare la dichiarazione richiesta dal bando con una nota con la quale viene precisato che l'attestato di formazione in suo possesso è stato rilasciato ai sensi del D. Lgs. 14/8/1996 n. 494, contenente l'Attuazione della direttiva 92/57/CE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili", e che comunque ai sensi appunto dell'art. 98 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 sopracitato, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, gli attestati rilasciati nel rispetto della normativa pregressa, costituita dallo stesso D. Lgs. n. 494/1996 e s.m.i., sono validi ai fini della applicazione de D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

